

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Sassari

**Approvato con Deliberazione del C.C. n. 6 del
22.02.2021 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 24
del 07.06.2021**

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento	4
Art. 2 - Finalità ed obiettivi	4
Art. 3 - Competenze del Comune	5
Art. 4 - Definizioni	6
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti	10
Art. 6 – Utenze non domestiche	11
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	12
CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI	12
Art. 7 - Modalità di conferimento e obblighi dei produttori di rifiuti	12
CAPO II - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	14
Art. 8 - Modalità di attuazione del servizio di raccolta	14
Art. 9 - Modalità generali della raccolta a domicilio o “porta a porta”	15
Art. 10 - Accesso alla proprietà privata	16
Art. 11 - Frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	16
Art. 12 - Modalità di conferimento del rifiuto organico	16
Art. 13 - Raccolta degli scarti di giardino	17
Art.14 - Modalità di conferimento del rifiuto secco residuo	17
Art.15 - Modalità di conferimento di carta e cartone	18
Art.16 - Modalità di conferimento della plastica	18
Art.17 - Modalità di conferimento del vetro	19
Art.18 - Modalità di conferimento degli imballaggi metallici	20
Art.19 - Conferimento di rifiuti di pile e batterie	20
Art.20 - Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici	20
Art. 21 - Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)	21
Art. 22 - Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli	21
Art. 23 - Raccolta degli oli vegetali domestici	22
Art. 24 - Raccolta degli abiti usati	22
Art. 25 – Il compostaggio domestico	22
Art. 26 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	23
Art. 27 - Pesata dei rifiuti urbani	23
Art. 28 - Conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale o Ecocentro	23
CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO	25
Art. 29 - definizioni	25
Art. 30 - Campo di applicazione	25

Art. 31 - Modalità del servizio di spazzamento.....	26
Art. 32 - Cestini getta carte e porta rifiuti.....	26
Art. 33 - Aree occupate dai mercati	26
Art. 34 - Aree occupate da sagre, feste e manifestazioni ricorrenti	26
Art. 35 - Disposizioni diverse	27
Art. 36 - Pulizia delle caditoie/griglie stradali.....	27
Art. 37 - Raccolta rifiuti nelle cunette stradali.....	27
Art. 38 - Rimozione dei rifiuti abbandonati	28
Art. 39 - Siringhe abbandonate.....	28
Art. 40 - Rimozione carogne di animali	28
Art. 41 - Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	28
Art. 42 - Pneumatici fuori uso	28
Art. 43 - Raccolta dei rifiuti presso le spiagge.....	28
Art. 44 - Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.....	29
CAPO IV - DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI	29
Art. 45 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni	30
Art. 46 - Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati.....	30
Art. 47 - Abbandono di rifiuti in aree pubbliche	30
TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	31
Art. 48 - Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi	31
Titolo IV-Rifiuti speciali.....	31
Art. 49-I rifiuti speciali	31
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	32
Art. 50 - Controllo e sanzioni	32
Art. 51 - Corrispettivi CONAI.....	32
Art. 52 - Riferimenti ad altri regolamenti	32
Art. 53 - Riferimenti di legge	32
Art. 54 - Entrata in vigore.....	32
ALLEGATO A: Elenco delle infrazioni e relative sanzioni	33

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.

2. Il regolamento costituisce attuazione dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani approvato con Deliberazione G.R. n. 73/7 del 20.12.2008 e del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 65 del 13.12.2012, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006.

3. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, si applica alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di San Teodoro, coordinando i servizi alle disposizioni previste dalla parte IV Titolo I, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale;
- g) i controlli e le sanzioni per le infrazioni al presente regolamento.

4. I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani o l'applicazione della tariffa alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare tale gestione deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;
- d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni dei servizi;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione dei servizi ai sensi della normativa vigente.

2. Il Comune di San Teodoro assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:

- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
- b) controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, al fine della preservazione delle risorse naturali;

- c) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese;
- d) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione Sardegna;
- e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
- f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

3. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, di concerto con il soggetto Gestore, promuove l'organizzazione dei servizi e iniziative specifiche dirette a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia, nel rispetto della seguente gerarchia ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione o di disincentivazione economica ed incentivativa.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Il Comune di San Teodoro concorre, nel contesto delle attività svolte a livello dell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 200 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani del proprio territorio anche attraverso il presente Regolamento.

2. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le indicazioni dei bacini di raccolta del Piano provinciale redatto in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. La privativa comunale non si applica: alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. In particolare competono al Comune di San Teodoro, che si avvale del gestore del servizio:

3.1 la gestione in regime di privativa dei seguenti rifiuti urbani ex art. 183 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L *-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L *-quinquies* ;
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

3.2 il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani legati alla raccolta e al trasporto volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti e il loro recupero;

3.3 l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 219 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3.4 l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.

4. Competono inoltre al Comune di San Teodoro, nell'ambito dei propri confini amministrativi:

- a) i provvedimenti rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ex art. 192 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) il controllo del corretto comportamento da parte delle utenze.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui si rinvia e che di seguito si riprendono in parte, nonché le seguenti definizioni:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b -*ter*) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L -*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L -*quinqüies* ;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

b -*quater*) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b -*quinqüies*) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b -*ter*) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b -*sexies*) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d -bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g -bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti,

compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

t -bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u -bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 -bis ;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff) “digestato da rifiuti”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
qq-bis) “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2;

qq-bis) “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

qq -ter) “compostaggio”: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

Inoltre si riportano ulteriori definizioni utili ai fini del presente regolamento:

- a) compostiera, ecc.) con trasformazione microbiologica degli stessi in *compost* ai fini del successivo utilizzo in sito come ammendante;
- b) *compost*: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi;
- c) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- d) *rifiuti organici (Frazione Organica dei RU)*: sono i rifiuti biodegradabili da giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- e) *frazioni secche valorizzabili*: i materiali a basso tasso di umidità comprendenti tutte le frazioni merceologiche dei rifiuti passibili di recupero, riciclaggio e/o riutilizzo, quali carta e cartone, plastica, vetro, metalli, ecc.;
- f) *frazione secca residua*: le restanti frazioni merceologiche dei rifiuti, caratterizzate da un basso tasso di umidità e aventi, di norma, elevato contenuto energetico, non ulteriormente passibili di un recupero di materia, bensì destinate a forme di recupero energetico o allo smaltimento;
- g) *rifiuti ingombranti*: rifiuti costituiti da beni di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento ai circuiti ordinari di raccolta dei rifiuti urbani;
- h) *rifiuti domestici*: i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione.
- i) *rifiuti pericolosi*: i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- j) *RAEE*: Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ai sensi del D.Lgs. n. 151/2005 e s.m.i.;
- k) *RUP*: rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità quali:
 - *Pile alcaline*: pile a stilo e a bottone;
 - *Medicinali*: farmaci scaduti;
 - *Contenitori identificati con il simbolo T&F*: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc.;
 - *Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio*.
- l) *utenze domestiche (UD)*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale;

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter);

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis ;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter);
- i) i veicoli fuori uso.»;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Art. 6 – Utenze non domestiche

Ai fini di cui al presente regolamento sono da considerarsi utenze non domestiche:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI

Art. 7 - Modalità di conferimento e obblighi dei produttori di rifiuti

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti in conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, svolgendo attraverso il gestore i vari servizi con le modalità stabilite nel Contratto di appalto e nei relativi allegati tecnici.
2. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata o delle relative pertinenze, in conformità alle modalità previste per ciascuna frazione di rifiuto dal contratto d'appalto dei servizi di igiene urbana e nel rispetto delle norme e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, al fine di consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.
3. Sono da considerarsi quali aree esterne alla proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.
4. Riguardo gli edifici condominiali e delle strutture organizzate a livello condominiale, ove tecnicamente possibile, saranno determinate le modalità di conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze condominiali, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori e di raccolta dei rifiuti. Allo scopo saranno avviate istruttorie che prevedranno il coinvolgimento del soggetto gestore e dell'amministratore di condominio.
5. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire direttamente all'ecocentro, quando attivato, o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto gestore dietro approvazione dell'Amministrazione.
6. Tutte le attrezzature e i contenitori sono assegnati alle utenze a titolo di proprietà. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utenza deve provvedere all'acquisto di attrezzatura identica, sia nella capacità che nel colore, eventualmente fornita dal soggetto gestore su richiesta.
7. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.
8. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.
9. Qualora i rifiuti non siano di provenienza di una singola utenza certa e, al momento del conferimento o del confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccoglierli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.
10. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
11. L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
12. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.

13. Il conferimento differenziato dei rifiuti costituisce componente essenziale e obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti, ed è finalizzato principalmente al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento
14. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
15. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
16. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale lo stesso è destinato.
17. Gli utenti potranno conferire in maniera differenziata i propri rifiuti nel Centro di Raccolta Comunale, non appena attivato, secondo i giorni e gli orari appositamente stabiliti.
18. I rifiuti urbani devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare dispersione di liquidi e odori.
19. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e/o domicilio organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità idonee di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
20. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde e in qualunque luogo aperto al pubblico.
21. È fatto divieto di conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento e nel calendario informativo consegnato alle utenze.
22. È fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli.
23. È vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.
24. È vietato conferire all'interno dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Inerti, materiali (metallici e non) che possano arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto alla raccolta.
25. È fatto divieto immettere nei contenitori o conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3 del D.lgs 152/2016 e ss.mm.ii.. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. Il produttore è quindi tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani, fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali al Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
26. I titolari di concessione di suolo pubblico o di aree di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in perfette condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.
27. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha

l'obbligo di mantenere tali aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.

28. È vietato inoltre agli utenti:

- ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
- spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;
- imbrattare con scritte, disegni o adesivi i contenitori;
- intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- utilizzare i cestini stradali portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
- imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);
- conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

29. È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti pericolosi insieme alle altre frazioni dei rifiuti urbani.

CAPO II - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 8 - Modalità di attuazione del servizio di raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale secondo le modalità stabilite dal Contratto d'appalto dei servizi e dai relativi documenti tecnici, da individuarsi nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, tenendo anche conto delle caratteristiche e specificità di ciascuna zona e tipologia di utenza servita.

2. Nell'intero territorio comunale, comprendente, quindi, oltre al centro abitato, anche le frazioni, le località, gli agglomerati, i condomini, i villaggi turistici, gli agglomerati rurali, l'area artigianale e le case sparse, è istituita la raccolta differenziale dei rifiuti urbani con l'obiettivo di raggiungere i quantitativi percentuali fissati dalla normativa vigente.

3. Il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di San Teodoro potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) raccolta a domicilio o porta a porta dei rifiuti mediante vuotatura degli appositi contenitori forniti in comodato d'uso gratuito agli utenti o mediante ritiro di sacchi a perdere semi-trasparenti;
- b) conferimento differenziato dei rifiuti negli specifici contenitori collocati in punti di raccolta in prossimità della residenza o domicilio di un gruppo di utenti, in punti definiti e possibilmente custoditi e/o protetti;
- c) conferimento diretto del rifiuto urbano o assimilato da parte del produttore al Centro di Raccolta Comunale o, nelle more della sua attivazione, negli appositi contenitori previsti nel contratto d'appalto con il gestore del servizio, per il quale il produttore ha titolo di accedere in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
- d) (*modalità marginale e residuale*) conferimento nei contenitori stradali per la raccolta differenziata ubicati sul territorio, limitatamente a quelle aree dove non è tecnicamente possibile o conveniente il ricorso ad altre modalità di conferimento;
- e) conferimento negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio, anche presso gli esercizi pubblici (*negozi, supermercati, farmacie, ecc.*), dedicati alla raccolta di pile e batterie, farmaci, indumenti usati, ecc..

4. Sono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

5. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

- a) frazione organica umida (F.O.U.);
- b) carta e cartone;
- c) imballaggi primari e secondari (in *vetro, alluminio, plastica, banda stagnata, ecc.*) e rifiuti di imballaggio;
- d) potature e sfalci;
- e) legno, ingombranti e beni durevoli;

- f) indumenti usati;
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (*vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray, ecc.*);
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- i) pile e batterie esaurite;
- j) toner e cartucce per stampa esaurite;
- k) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- l) oli minerali ed oli vegetali esausti;

Art. 9 - Modalità generali della raccolta a domicilio o "porta a porta"

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" o domiciliare consiste nella raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e delle utenze non domestiche presso i luoghi di svolgimento delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se sono ammessi conferimenti collettivi da parte di più utenze mediante l'utilizzo di contenitori comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.
2. Il servizio di raccolta domiciliare o porta a porta, esteso a tutto il territorio comunale, interessa le utenze domestiche singole, le utenze condominiali (edifici con numero di utenze \geq di 6 unità), le utenze ricettive e le utenze specifiche.
3. Gli utenti saranno dotati di specifici contenitori, eventualmente anche provvisti di appositi sistemi di identificazione, di colore e capacità diversi per le varie frazioni di rifiuto oggetto di raccolta separata.
4. La raccolta "porta a porta" dei rifiuti avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori, al ritiro dei sacchi a perdere e comunque alla raccolta dei rifiuti conferiti secondo le specifiche modalità indicate.
5. I rifiuti dovranno essere collocati, secondo le modalità previste per la specifica frazione merceologica, nel giorno e orari prescritti dal calendario di raccolta, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune.
6. L'utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall'area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore.
7. È fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i contenitori di raccolta.
8. Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull'opportunità di svolgere il servizio in tale modo.
9. La collocazione sulla pubblica via dei sacchi a perdere e/o degli appositi contenitori previsti per la raccolta porta a porta dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 22.00 e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta, salvo deroghe specifiche per utenze particolari (ad esempio le utenze non domestiche con orari distintivi di chiusura) e comunque in orario serale e senza che da ciò possa derivare nocimento per l'igiene e la salute pubblica; per ragioni di decoro urbano l'Amministrazione Comunale può stabilire all'occorrenza orari più restrittivi, con particolare riguardo al periodo estivo e alle zone di maggiore afflusso turistico.
10. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
11. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo i mastelli, bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare o coprire il codice identificativo quando apposto sugli stessi.
12. Non verranno ritirati i rifiuti conferiti secondo modalità diverse da quelle autorizzate.
13. In caso di edifici condominiali e di strutture organizzate a livello condominiale, ove tecnicamente possibile, i contenitori di raccolta saranno posizionati all'interno delle pertinenze condominiali; la raccolta consisterà nello svuotamento di appositi contenitori carrellati distinti anche per colore per ciascuna frazione merceologica dei rifiuti, nel numero e nelle dimensioni

più idonei alle esigenze delle singole strutture condominiali; sarà cura del singolo condominio provvedere ad identificare una zona interna di pertinenza, di facile accesso per il servizio di raccolta, in cui posizionare i contenitori multiutenza. Qualora, per struttura logistica o per volontà del condominio, si renda impossibile l'accesso degli addetti al servizio, sarà cura dello stesso condominio provvedere all'esposizione dei contenitori sulla pubblica via, nei giorni e nelle fasce orarie del servizio, ed al tempestivo riposizionamento nelle aree interne.

14. Nel caso di utenza condominiale, le attrezzature e i contenitori di raccolta assegnati a titolo di proprietà verranno consegnati all'amministratore dello stesso condominio, che sarà quindi responsabile della loro gestione e del corretto conferimento dei rifiuti.
15. Nel caso di strutture condominiali appartenenti al centro abitato, con ridotto numero di utenze (entro le 10 unità), la raccolta potrà avvenire, previo accordo con il Gestore e autorizzazione dell'Amministrazione, per singola utenza e quindi, potrà essere ammessa l'esposizione dei rifiuti tramite gli appositi contenitori monoutenza, sulla pubblica via in adiacenza all'ingresso condominiale.
16. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, i progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, devono preventivamente indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti al conferimento delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti, in modo anche da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.
17. Le grandi utenze specifiche e le strutture ricettive (*alberghi, residence, villaggi, campeggi*) potranno attivare all'interno della loro proprietà, previa autorizzazione da parte degli uffici competenti, una o più postazioni di raccolta (eco-piazzole).
18. Nell'ambito della raccolta domiciliare, l'operatore non provvederà alla raccolta qualora la frazione di rifiuto conferita non sia conforme o per natura o per confezionamento a quanto previsto dallo specifico circuito di raccolta. In tale eventualità, l'operatore provvederà ad apporre sul contenitore apposito adesivo o altro sistema efficace, con le motivazioni del mancato ritiro e con l'invito al corretto conferimento, informando di ciò i competenti uffici comunali.
19. Il conferimento della FOU (Frazione Organica Umida), all'interno dei contenitori, dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432.
20. È fatto obbligo di conferire i rifiuti di imballaggi in cartone debitamente schiacciati.

Art. 10 - Accesso alla proprietà privata

1. Il personale che effettua la raccolta dei rifiuti potrà accedere alla proprietà privata solo per esigenze legate al servizio e previa autorizzazione scritta dell'utente.
2. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Comune è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o dell'ostacolo.

Art. 11 - Frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti in tutto il territorio comunale, è assicurata con frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici, tenuto conto dei seguenti parametri:
 - a) tipo dell'utenza;
 - b) tipologia della frazione merceologica di rifiuto;
 - c) periodo dell'anno (invernale, estivo laterale, estivo centrale);
 - d) area interessata.
2. Delle modalità, giorni e orari di svolgimento delle diverse raccolte dei rifiuti è data ampia e informazione e comunicazione all'utenza, secondo le modalità definite in sede di contratto d'appalto tra il Comune e il soggetto gestore.

Art. 12 - Modalità di conferimento del rifiuto organico

1. Il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani (UMIDO) deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate dal soggetto gestore nel rispetto del presente Regolamento.
2. In generale il conferimento dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale bio-compostabile a perdere, rispondente alle norme UNI EN 13432, da inserire in appositi contenitori rigidi individuali o condominiali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
3. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori / mastelli / biopattumiere a seconda della tipologia di utenza, secondo la cadenza prestabilita.
4. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.
5. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti comportanti una elevata produzione di rifiuto umido (*alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.*), devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal soggetto gestore. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dal soggetto gestore, di concerto con il Comune, e per le quali dovranno essere adottati idonei sistemi di chiusura/serratura, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'area di proprietà dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno di raccolta.

Art. 13 - Raccolta degli scarti di giardino

1. Gli scarti di giardino (*sfalci d'erba, potature, ramaglie, foglie, ecc.*) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e/o private vengono raccolti con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte dei produttori stessi al Centro di raccolta comunale o presso le diverse strutture e/o contenitori collettivi presidiati previsti dal contratto d'appalto con il soggetto gestore;
 - b) mediante un servizio a domicilio nei limiti quantitativi di 250 litri/4 sacchi da 60 litri cadauno per prelievo con esposizione a bordo strada su suolo pubblico nel giorno e orario stabiliti;
 - c) gli scarti da giardino devono essere raccolti in sacchi chiusi o contenitori rigidi, le ramaglie devono essere raccolte in fascine;
 - a) mediante servizio a domicilio su prenotazione telefonica nei limiti quantitativi di 1 mc per prelievo con esposizione su suolo pubblico nel giorno stabilito degli scarti di giardino raccolti in sacchi chiusi o contenitori rigidi e delle ramaglie raccolte in fascine.
2. È fatto obbligo di esporre a bordo strada i materiali in modo ordinato, ridotti volumetricamente e adeguatamente confezionati, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta e/o alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o, comunque, pericolo per le persone. L'esposizione del rifiuto dovrà avvenire per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro e garantendo comunque idonee condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro
3. È vietato depositare rifiuti da potature all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto.

Art.14 - Modalità di conferimento del rifiuto secco residuo

1. Il conferimento del rifiuto secco residuo non riciclabile è effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate dal soggetto gestore nel rispetto del presente Regolamento, di norma mediante esposizione sulla pubblica via di sacchi a perdere in plastica semitrasparente.
2. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori con i rifiuti a seconda della tipologia di utenza, secondo la cadenza prestabilita.
3. È vietato conferire con il rifiuto secco residuo materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata, nonché materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.) od oggetti di grosso volume.

4. Per comprovate esigenze di natura igienico-sanitaria o di decoro urbano, le utenze condominiali di notevole dimensione e le utenze non domestiche potranno essere dotate, se del caso, di contenitori rigidi di capacità adeguata alle esigenze, da concordarsi tra Comune e soggetto gestore del servizio. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'area di proprietà dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno di raccolta. Ad operazioni di svuotamento avvenute, le utenze dovranno tempestivamente provvedere al ritiro del contenitore per riporlo entro gli spazi di propria pertinenza.

Art.15 - Modalità di conferimento di carta e cartone

1. I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, carta grafica in genere, nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.
2. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.
3. Il materiale deve essere esposto in contenitore rigido o comunque confezionato in scatole di cartone, in buste di carta o impacchettato e legato con spago (*confezionamento a perdere*), e depositato dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore. In alternativa il materiale può essere esposto all'interno di contenitori di proprietà dell'utenza (secchi, cassette di legno o plastica, ecc.). In questo caso sarà compito dell'utenza ritirare immediatamente i contenitori di proprietà dalla pubblica via appena effettuato lo svuotamento.
4. Il materiale può essere conferito dall'utente presso il Centro di Raccolta Comunale o presso le altre strutture e/o attrezzature presidiati di conferimento collettivo previsti dal soggetto gestore, avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitarne l'ingombro.
5. È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.
6. Per i condomini e per le strutture organizzate a livello condominiale con numero elevato di utenze la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi di servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.
7. Le utenze non domestiche produttrici di carta di qualità, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio servizio. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
8. In particolare, le utenze costituite da uffici pubblici e privati sono tenute ad attivare una raccolta dedicata di carta, cartone e cartoncino.
9. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica potranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso il Centro di Raccolta Comunale.
10. È vietato conferire la carta o cartone insieme al "secco residuo".

Art.16 - Modalità di conferimento della plastica

1. Il conferimento dei materiali in plastica (*contenitori in plastica vuoti, confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti, barattoli e vaschette in plastica, fascette in plastica per legature pacchi, cassette e altri imballaggi in plastica, manufatti in plastica non catalogabili nei RAEE o negli ingombranti, ecc.*) deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori rigidi e

comunque imbustati in sacchi in materiale plastico non biodegradabile a perdere, preferibilmente semitrasparente, da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. A tale scopo gli utenti possono utilizzare sacchetti in materiale plastico di qualsiasi provenienza.

2. La raccolta avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di sacchi a perdere in plastica o di contenitori a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro o presso le altre strutture e/o attrezzature presidiate previsti dal soggetto gestore, purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.
3. Per i condomini e per le strutture organizzate a livello condominiale con numero elevato di utenze la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi di servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.
4. Le utenze non domestiche produttrici di plastica, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
5. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi plastici potranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso il Centro di Raccolta Comunale.
6. È vietato conferire la plastica insieme al “secco residuo”.

Art.17 - Modalità di conferimento del vetro

1. Il conferimento della frazione riciclabile in vetro dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori individuali o condominiali da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
2. La raccolta avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di contenitori specifici, a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro o presso le altre strutture e/o attrezzature presidiate previsti dal soggetto gestore, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.
3. Per i condomini e per le strutture organizzate a livello condominiale con numero elevato di utenze la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi di servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.
4. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti in vetro verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
5. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in vetro potranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, imballaggi in plastica, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso il Centro di Raccolta Comunale.

6. È vietato conferire il vetro insieme al “secco residuo”.

Art.18 - Modalità di conferimento degli imballaggi metallici

1. Il conferimento dei rifiuti di imballaggi metallici (*contenitori vuoti in materiale ferroso e non ferroso, latine per bevande e scatolame per alimenti, contenitori in metallo di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa purché completamente svuotati imballaggi in genere in metallo e banda stagnata, barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio, chiusure metalliche per vasetti, tappi corona, ecc.*) deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori individuali o condominiali da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
2. La raccolta avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di contenitori specifici, a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro o presso le altre strutture e/o attrezzature presidiate previsti dal soggetto gestore, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.
3. Per i condomini e per le strutture organizzate a livello condominiale con numero elevato di utenze la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi di servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.
4. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di imballaggio in metallo verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
5. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di imballaggio in metallo potranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, imballaggi in plastica, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso il Centro di Raccolta Comunale.
6. È vietato conferire imballaggi metallici insieme al “secco residuo”.
7. Qualora attivata dal soggetto gestore la raccolta congiunta dell'imballaggio metallico di piccola dimensione con altra frazione merceologica (ad esempio vetro o plastica), le modalità di conferimento seguono le indicazioni della frazione merceologica prevalente in termini ponderali. Qualora sia attivata la raccolta congiunta con la plastica sarà obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi per il conferimento multimateriale.

Art.19 - Conferimento di rifiuti di pile e batterie

1. I rifiuti di pile e batterie (*pile a bottone, pile stilo, batterie per attrezzature elettroniche*) devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti (negozi, supermercati, ecc.).
2. È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta comunale o presso le altre strutture e/o attrezzature presidiate previste dal soggetto gestore.
3. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 7.

Art.20 - Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici

1. I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici (*farmaci, fiale per iniezioni inutilizzate, disinfettanti*) devono essere conferiti negli appositi contenitori recanti la dicitura “Raccolta

medicinali scaduti” privi dell’imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, posti presso le farmacie e altre strutture all’uopo identificate (*poliambulatori pubblici e privati*, ecc.).

2. Il conferimento verrà effettuato a cura dell’utente evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 7.

Art. 21 - Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)

1. I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T , F, Xi), quali *contenitori metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili, bombole a propellente gassoso, contenitori di sostanze tossiche* (es. insetticidi), devono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati esclusivamente presso il Centro di Raccolta comunale o presso le altre strutture e/o attrezzature presidiate all’uopo previste dal soggetto gestore.

Art. 22 - Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli

1. I rifiuti ingombranti (cfr. ad es. *frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d’aria, televisori, computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici, lavatrici e lavastoviglie, materassi e reti da letto, mobili e arredi, ecc.*) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade o nell’ambiente.
2. Il conferimento e l’asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal soggetto gestore e comunque i rifiuti potranno essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso l’ecocentro o presso le altre strutture e/o attrezzature presidiate appositamente previste.
3. Al fine di agevolare il conferimento da parte dell’utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l’informazione all’utenza. Tale obbligo è disciplinato nel contratto di servizio.
4. Su richiesta dell’interessato il gestore provvede alla raccolta settimanale di tali rifiuti al domicilio dell’utente tramite apposito servizio di prenotazione telefonica, nei limiti quantitativi di 2 metri cubi e per un numero massimo di 4 pezzi per prelievo. In questo caso sarà compito dell’utente stoccare il materiale in area di propria pertinenza e garantire l’ingresso al soggetto gestore per le operazioni di ritiro; solo in situazioni eccezionali, previo accordo col soggetto gestore, potrà essere ammessa l’esposizione ordinata del materiale su suolo pubblico in adiacenza all’abitazione nel giorno e nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei pericoli. L’esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.
5. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall’allegato 1 A del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e s.m.i. sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - 1) grandi elettrodomestici;
 - 2) piccoli elettrodomestici;
 - 3) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - 4) apparecchiature di consumo;
 - 5) apparecchiature di illuminazione;
 - 6) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - 7) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - 8) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
 - 9) strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - 10) distributori automatici.
6. Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti

direttamente dagli utenti presso il Centro di Raccolta Comunale nella misura indicata nel presente Regolamento. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

7. È vietato depositare rifiuti ingombranti all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto in giorni diversi da quelli concordati per il ritiro.
8. È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'ecocentro.
9. Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.
10. I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "*RAEE provenienti dai nuclei domestici*", essi possono essere conferiti dalle utenze esclusivamente presso l'ecocentro comunale.
11. I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("*RAEE professionali*") non possono essere conferiti all'ecocentro, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nell'ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti, ma sarà obbligo del soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani.

Art. 23 - Raccolta degli oli vegetali domestici

1. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori al Centro di Raccolta Comunale o in altre strutture appositamente attrezzate e dislocate sul territorio comunale.
2. È fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, abbandonarli o sversarli sul suolo o nelle acque superficiali o nell'ambiente in genere.

Art. 24 - Raccolta degli abiti usati

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio.
2. La scelta dei punti di posizionamento dei contenitori per la raccolta degli abiti usati è in capo al Comune, a cui vanno indirizzate le richieste di messa in opera degli stessi.

Art. 25 – Il compostaggio domestico

1. Il Comune di San Teodoro favorisce la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).
2. Nell'agro e nelle case sparse, dove di norma non è implementato il servizio di raccolta dell'umido, è prevista una gestione della frazione organica dei rifiuti urbani direttamente da parte degli utenti mediante la pratica del compostaggio domestico, attraverso l'utilizzo di compostiere (composter) appositamente fornite dal Gestore, o di altra modalità analoga (fossa, cumulo, rete).
3. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o gestione di concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).
4. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art.889 del c.c. (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno delle opere predette) del codice civile;

- b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
 - c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
 - d) deve essere assicurato un tasso di umidità idoneo allo sviluppo degli organismi decompositori;
 - e) deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
 - f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
 - g) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innescare e il potenziamento del processo di decomposizione.
5. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
6. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione sulla tassa/tariffa di igiene urbana, tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e del vegetale e pertanto non vengono dotati dei contenitori all'uopo previsti.

Art. 26 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso D.P.R. 254/2003.
2. Tutti gli altri rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

Art. 27 - Pesata dei rifiuti urbani

1. Ove tecnicamente possibile la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata prima del trasporto fuori dal territorio comunale, ad esempio presso l'area di raggruppamento se dotata di pesa.
2. In caso contrario la pesata sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
3. Il gestore è tenuto a trasmettere al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro due giorni dall'avvenuto scarico.

Art. 28 - Conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale o Ecocentro

1. Presso il Centro di Raccolta Comunale o Ecocentro, di cui è prevista la realizzazione in Comune di San Teodoro, possono essere conferiti dalle utenze domestiche, in forma differenziata e nella misura massima ivi indicata, i rifiuti di cui alla successiva Tabella. I soggetti autorizzati al conferimento sono quelli residenti nel territorio del Comune di San Teodoro. Gli utenti sono tenuti a presentare un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza.

Tabella 1		
Tipo di rifiuto	Codici CER	Quantità per utenza
Sostanza organica da rifiuto urbano	20.01.08	150 litri/settimana
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	20.02.01	n.5/7 sacchi/settimana
Vetro ed imballaggi in vetro	20.01.02 – 15.01.07	60 l/conf./settimana
Carta/Cartone ed imballaggi	20.01.01 –	120 l/conf./settimana

carta/cartone	15.01.01	
Plastiche ed imballaggi in plastica	20.01.39 – 15.01.02	120 l/conf./settimana
Imballaggi in materiali misti	15.01.06	60 l/conf./settimana
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura	15.01.04	20 pz/conf./settimana
Rifiuti legnosi ed imballaggi in legno	20.01.38 – 15.01.03	3 pz/conf./settimana
Abiti e prodotti tessili	20.01.10 – 20.01.11	5 pz/conf./settimana
Imballaggi in materiali misti	15.01.06	30 pz/conf./settimana
rifiuti metallici	20.01.40	3 pz/ conf./settimana
ingombranti	20.03.07	2 pz/ conf./settimana
Elettrodomestici contenenti CFC	20.01.23	1 pz/ conf./mese
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	20.01.35	1 pz/ conf./settimana
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose	20.01.36	3 pz/ conf./settimana
Batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20.01.33 – 20.01.34	1 pz/ conf./giorno (se riferito ad accumulatori), in caso di batterie 1 pz/conf./settimana
Pneumatici usati*	16.01.03	8 pz/conf./anno
Farmaci	20.01.31-20.01.32	10 pz/conf./settimana
Contenitori etichettati T o F	15.01.10 – 15.01.11	5 pz/conf./settimana
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20.01.21	3 pezzi/settimana
Oli minerali esausti	20.01.26	5 kg/conf./mese
Oli e grassi commestibili	20.01.25	2 kg/settimana
Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione	17.01.07	0,2 mc/settimana per utente

- Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico regolamento di gestione dell'ecocentro. Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'ecocentro, purché autorizzata dall'Amministrazione.
- Presso il Centro di raccolta comunale o Ecocentro, possono conferire le utenze non domestiche indicate al precedente articolo 6 del presente regolamento, in forma differenziata e nella misura massima ivi indicata, i rifiuti di cui alla seguente Tabella:

Tabella 2		
Tipo di rifiuto	Codici CER	Quantità per utenza litri(*)/conf.
Vetro ed imballaggi in vetro	20.01.02 – 15.10.07	250 l/settimana
Carta e cartone ed imballaggi di carta e cartone	20.01.01 – 15.01.01	250 l/settimana
Plastica ed imballaggi in plastica	20.01.39 – 15.01.02	250 l/settimana
Imballaggi in metallo di piccola pezzature	15.01.04	30 pz/conf./settimana
Imballaggi in materiali misti	15.01.06	200 l/settimana

Rifiuti legnosi ed imballaggi in legno	20.01.38-15.01.03	6 pz/conf./settimana
Rifiuti metallici	20.01.40	4 pz/conf./settimana
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20.01.08	125 l/settimana
Rifiuti vegetali da sfalci e potature utenza privata non domestica	20.02.01	4 sacchi/settimana (< 300 mq).
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20.01.10 – 20.01.11	8 pz/conf./settimana
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20.01.36	3 pz/conf./settimana
Rifiuti ingombranti	20.03.07	3 pz/conf./settimana
Medicinali scaduti	20.01.32	10 z/conf./settimana
Abiti e prodotti tessili	20.01.10 – 20.01.11	5 pz/conf./settimana
Rifiuti legnosi ed imballaggi in legno	20.01.38 – 15.01.03	3 pz/conf./settimana

4. I quantitativi conferiti dalla singola utenza non domestica, devono essere annotati in volume e in peso (qualora l'ecocentro sia dotato di pesa) in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i.
5. Il soggetto gestore ha l'obbligo di tenere un registro degli accessi delle utenze non domestiche;
6. E' consentito alla Ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana, conferire presso l'Ecocentro comunale le terre prodotte dalle attività di spazzamento manuale e meccanizzato, CER 20.03.03-“Rifiuti della pulizia stradale”;

CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 29 - definizioni

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.
2. In merito all'organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:
 - a) spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori a terra muniti di scopa/soffiatore;
 - b) spazzamento manuale: eseguito dall'operatore ecologico in preparazione e/o in sostituzione allo spazzamento meccanizzato, comprendente la pulizia delle aiuole spartitraffico, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo.

Art. 30 - Campo di applicazione

1. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi di spazzamento e di gestione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di servizio. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
 - b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
2. Il servizio è esteso alle parti del territorio comunale sulla base del programma di servizio, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.)

e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

Art. 31 - Modalità del servizio di spazzamento

1. Il Gestore del servizio svolge i servizi spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto del Servizio.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
3. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti.
4. Lo spazzamento programmato con spazzatrici meccaniche può prevedere il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 32 - Cestini getta carte e porta rifiuti

1. La frequenza di svuotamento dei cestini getta carta, dislocati nel centro abitato, deve essere tale da evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo al fine di garantire l'agevole conferimento dei rifiuti di piccole dimensioni da parte dei cittadini.
2. È fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.
3. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.).

Art. 33 - Aree occupate dai mercati

1. Nell'area del mercato ambulanti è istituito apposito servizio di raccolta dei rifiuti. La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità dettate dal relativo Contratto di servizio.
2. Gli occupanti i posti di vendita saranno tenuti a dotarsi di buste semitrasparenti per i propri rifiuti indifferenziati e di buste biodegradabili/compostabili per il conferimento dell'umido organico al Gestore del servizio con le modalità impartite da quest'ultimo.
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
4. Il gestore del servizio provvederà, al posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto mercatale e ad organizzarne il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.
5. Al termine delle attività del mercato è previsto un servizio dedicato di pulizia meccanizzata e manuale dell'area interessata dal mercato ambulanti.

Art. 34 - Aree occupate da sagre, feste e manifestazioni ricorrenti

1. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane e manifestazioni di tipo culturale/ricreativo ricorrenti, quali quelle elencate in allegato al Contratto di servizio, devono garantire il corretto conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio, il quale provvederà alla fornitura di un numero adeguato di contenitori per consentire ai partecipanti di conferire le frazioni in modo differenziato.

2. Al termine della manifestazione il Gestore del servizio garantirà un servizio di pulizia con spazzamento meccanico e manuale nelle strade e piazze interessate dalle manifestazioni in questione.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti prodotti.

4. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile o compostabile.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi o contributi da parte del Comune.

Art. 35 - Disposizioni diverse

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

3. Chiunque sia adibito alla affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

4. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

5. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti nei cestini portarifiuti.

6. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria.

7. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.

Art. 36 - Pulizia delle caditoie/griglie stradali

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno un intervento per ognuna nell'arco dell'anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità allo scopo del mantenimento del funzionamento della sede stradale.

2. È fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali; in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Art. 37 - Raccolta rifiuti nelle cunette stradali

1. È previsto apposito servizio di raccolta dei rifiuti depositati nelle cunette stradali delle strade rientranti nel territorio comunale, come specificato nel Contratto di servizio.

Art. 38 - Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
2. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i competenti servizi comunali provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 39 - Siringhe abbandonate

1. È vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe abbandonate tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido.
3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Art. 40 - Rimozione carogne di animali

Qualora previsto nel contratto di servizio il soggetto gestore è tenuto ad istituire il servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie conseguenti al Regolamento CE n.1069/2009 ed in ottemperanza alle prescrizioni che nello specifico verranno impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 41 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.
- I veicoli fuori uso non sono considerati rifiuti urbani, ai sensi del disposto di cui 183 comma 1 lett. b-sexies) del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 42 - Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, i pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
2. È vietato immettere nei contenitori del circuito di raccolta dei rifiuti urbani o in vicinanza di essi, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.
3. I pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale nel limite di otto pezzi per anno.

Art. 43 - Raccolta dei rifiuti presso le spiagge

1. La raccolta dei rifiuti prodotti dai fruitori delle spiagge viene eseguita dal Gestore del servizio tramite il posizionamento e il programmato svuotamento di appositi trespoli reggi sacco per il conferimento del secco residuo indifferenziato.

2. Laddove sono predisposti i contenitori per le diverse frazioni valorizzabili, il Gestore provvederà ad una raccolta differenziata.
3. È fatto obbligo ai fruitori delle spiagge di conferire i propri rifiuti negli appositi contenitori, rispettando l'adeguata differenziazione.

Art. 44 - Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio o. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente all'Amministrazione l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo. La convenzione deve contenere:
- il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - la durata della convezione;
 - la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
 - i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
 - l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione delle tipologie e quantità di rifiuti raccolti.
2. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dai legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare, nell'espletare il proprio servizio, i soggetti citati dovranno:
- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
3. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero. Le convenzioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codici CER
Carta e cartone	150101 - imballaggi primari di carta e cartone 200101 - carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 - imballaggi metallici 200140 - metallo
Plastica	150102 - imballaggi in plastica 200139 - plastica
Vetro	150107 - imballaggi in vetro 200102 - imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 - abbigliamento 200111 - prodotti tessili

4. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.

CAPO IV - DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

Art. 45 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni

1. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente nonché da materiali inquinanti.

2. A tale scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni o l'abbandono di rifiuti da parte di terzi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3. Qualora sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre che la stessa venga recintata a spese del proprietario.

4. Cortili, giardini e balconi non devono diventare luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali ingombranti similari in modo da non creare disagi ed inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

5. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti sgombri da accumuli di ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di 20 centimetri in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.

Art. 46 - Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati

1. Al fine di garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 del precedente articolo in uno stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree.

2. In caso di inadempienza, qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, si intimerà la pulizia dell'aree e/o fabbricati entro termine congruo. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia rimettendo i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 47 - Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

1. È vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipologia, provenienza ed in qualsiasi quantità.

2. Il Comune, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi artt. 192 e 255 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i può avvalersi dei competenti servizi della ASL e dell'ARPAS.

3. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente o tramite terzi alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 48 - Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi

1. Il presente articolo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Il Comune, attraverso il Gestore di servizio, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi, garantendo un'efficace ed efficiente copertura omogenea del territorio.
3. L'utente deve conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.
4. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
5. I "produttori" e gli "utilizzatori", così come definiti dall'articolo 218 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
6. Ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 152/06 è vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualunque natura.

Titolo IV-Rifiuti speciali

Art. 49-I rifiuti speciali

1. Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i) del D.legs 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Nel caso delle lett. c)-d)-e)-f)-g) del citato comma 3, sono considerati rifiuti speciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 secondo il quale: sono rifiuti urbani quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
3. È **vietato** conferire i rifiuti speciali nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate ai sensi di legge.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Controllo e sanzioni

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, i dipendenti comunali e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di igiene urbana cui sono attribuite specifiche mansioni espressamente incaricati dal Sindaco (Ausiliari di Polizia Giudiziaria).
2. Sono altresì incaricati al controllo dell'osservanza del presente regolamento, le guardie ecologiche volontarie.
3. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti massimi e minimi come risulta dal prospetto allegato B del presente regolamento ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..
4. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed alle analisi qualitative per un eventuale processo di bonifica.

Art. 51 - Corrispettivi CONAI

1. I contributi che, ai sensi dell'Accordo Anci-Conai, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi di raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza esclusiva del Comune di San Teodoro o, tramite delega, del Gestore dei servizi.
2. Tali contributi potranno venir destinati ad interventi ed iniziative per l'incentivazione ed il potenziamento della raccolta differenziata, anche sottoforma di premialità e impulso nei confronti dello stesso soggetto gestore.

Art. 52 - Riferimenti ad altri regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento verranno osservate le norme dei Regolamenti di Polizia Urbana e del Regolamento di Gestione del Centro di Raccolta Comunale.
2. È abrogata ogni disposizione regolamentare precedente, contraria od incompatibile con il presente regolamento.

Art. 53 - Riferimenti di legge

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Autonoma Sardegna.

Art. 54 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A: Elenco delle infrazioni e relative sanzioni

Articolo	Descrizione	Minima (€)	Massima (€)
Art. 6 c. 2, 5, 6, 8, 15, 16, 21 art. 8 c 18	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata – Utenza domestica singola.	25,00	150,00
Art. 6 c. 2, 5, 6, 8, 15, 16, 21 art. 8 c 18	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata – Altra utenza.	50,00	500,00
Art. 6 c. 20	Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti – non ingombranti e non pericolosi.	25,00	150,00
Art. 6 c. 20	Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti – ingombranti e non pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 255).	300,00	3.000,00
Art. 6 c. 20	Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 255).	600,00	6.000,00
Art. 6 c. 22	Divieto trattamento illecito di rifiuti (es. abbruciamento).	100,00	1.000,00
Art 6 c. 26	Obbligo di mantenere condizioni di decoro aree pubbliche date in concessione d'uso.	50,00	500,00
Art. 6 c. 25	Divieto di immissione di rifiuti speciali nel circuito del servizio pubblico di raccolta.	50,00	500,00
Art. 6 c. 28	Divieto di conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.	100,00	500,00
Art. 8 c. 5	Obbligo del rispetto del calendario di esposizione e/o della corretta esposizione dei contenitori.	25,00	150,00
Art. 8 c. 6 e 7	Obbligo del ritiro del contenitore di raccolta dopo lo svuotamento - Utenza domestica singola.	25,00	150,00
Art. 8 c. 6 e 7	Obbligo del ritiro del contenitore di raccolta dopo lo svuotamento - Altre utenze.	50,00	500,00
Art. 8 c. 19	Obbligo dell'utilizzo per il conferimento della FOU di sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile - Utenza domestica singola.	25,00	150,00
Art. 8 c. 19	Obbligo dell'utilizzo per il conferimento della FOU di sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile - Altra utenza.	50,00	500,00
Art. 12 c. 34	Divieto di deposito di potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori destinate per altre frazioni di rifiuti urbani.	50,00	500,00
Art. 21 c. 4	Divieto di esposizione di rifiuti ingombranti in giorni e orari diversi da quelli prestabiliti per il conferimento.	50,00	500,00
Art. 6 c. 24, 29 Art. 18 Art. 19 Art. 20	Divieto di conferimento dei rifiuti pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani.	50,00	500,00
Art 32	Divieto di uso improprio dei cestini gettacarte.	25,00	150,00

c. 2			
Art. 33 c. 2 e 3	Obbligo della corretta gestione dei rifiuti prodotti durante l'attività di vendita degli ambulanti.	50,00	500,00
Art. 34 c. 4	Obbligo dell'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o di stoviglie monouso in materiale biodegradabile.	50,00	500,00
Art. 35 c. 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area a seguito di una operazione di carico e scarico.	25,00	300,00
Art. 35 c. 2	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area a seguito di una operazione di carico/scarico.	50,00	500,00
Art. 35 c.5	Obbligo della rimozione delle deiezioni degli animali da affezione da aree pubbliche.	25,00	300,00
Art. 42 c. 2	Divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	50,00	500,00
Art. 45 c. 1	Obbligo di mantenere pulita l'area scoperta di fabbricati e terreni non edificati.	50,00	300,00
Art. 48 c.3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione.	25,00	100,00

1. Nei confronti dei titolari di enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cui si rinvia.
2. Fatta salva l'applicazione delle suddette sanzioni, gli eventuali oneri aggiuntivi per la corretta selezione o l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti in difformità alle norme stabilite dal presente regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.